

Allegato "B" all'atto n.640 della raccolta repertorio n. 1475

del 15 luglio 2010

Statuto della

"FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II DEL CONSERVATORIO DI BARI

(ad sustinendam juvenum praestantiam musica)"

Art.1 - Denominazione - Sede - Durata

E' costituita su iniziativa del "CONSERVATORIO DI MUSICA NICCOLO' PICCINNI - BARI", grazie al contributo concesso, per amore della musica e dei giovani, dal Sultano dell'Oman Qaboos bin Said, una Fondazione denominata **"FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II DEL CONSERVATORIO DI BARI (ad sustinendam juvenum praestantiam musica)"** in sigla **"FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II DEL CONSERVATORIO DI BARI"** con sede in Bari presso la sede del detto Conservatorio alla Via Michele Cifarelli n. 26.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti

del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopi ed Attività

La Fondazione si propone lo scopo di promuovere la diffusione della cultura musicale, attraverso un fitto programma di iniziative, anche in collegamento con la realtà musicale europea ed internazionale.

In particolare la Fondazione si propone di:

- garantire agli studenti meritevoli del "Conservatorio di Musica Niccolò Piccinni - Bari" l'accesso ed il sostegno agli studi musicali attivati presso l'Istituzione ed il proseguimento degli stessi anche al di fuori della stessa; detti studenti dovranno essere in possesso di determinati requisiti, anche di reddito, a determinarsi, per ciascun esercizio, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con apposito regolamento interno;
- sostenere e supportare l'attività di produzione musicale del "Conservatorio di Musica Niccolò Piccinni - Bari", garantendo prioritariamente la partecipazione alla stessa da parte degli studenti dell'Istituzione;
- fornire servizi in genere in favore degli studenti del

"Conservatorio di Musica Niccolò Piccinni - Bari" finalizzati a migliorare le condizioni di studio ed a rendere lo studio maggiormente proficuo;

- svolgere attività integrative e sussidiarie alle attività didattiche e di ricerca svolte dal "Conservatorio di Musica Niccolò Piccinni - Bari";

- finanziare e realizzare progetti culturali e di ricerca, di carattere artistico e culturale, nazionali ed internazionali, finalizzati alla formazione ed all'inserimento professionale degli studenti del "Conservatorio Niccolò di Musica Niccolò Piccinni - Bari".

Al fine del conseguimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà:

- istituire premi, borse di studio, assegni e contratti di ricerca;

- sostenere lo svolgimento di attività didattiche, di formazione e di ricerca, anche attraverso la gestione e la realizzazione di strutture operative;

- svolgere attività editoriale, sia mediante la pubblicazione, su qualsiasi supporto, sia cartaceo che magnetico, dei risultati di studi e ricerche propri, sia mediante l'edizione di opere di terzi;

- acquistare beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento della propria

attività;

- compiere operazioni bancarie e, nei limiti di legge, finanziarie, necessarie od utili al fine del perseguimento dello scopo della Fondazione;

- stipulare contratti, convenzioni, accordi, intese con privati ed Enti Pubblici in genere, sia italiani che stranieri allo scopo di facilitare l'attività della Fondazione;

- promuovere ed organizzare incontri, congressi, convegni, seminari, concerti ed eventi culturali in genere;

- promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri soggetti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali;

- promuovere la costituzione o partecipare a fondazioni, associazioni, consorzi ed enti associativi in genere, pubblici o privati, strutture di ricerca o di alta formazione, sia in Italia che all'estero, che condividano le medesime finalità della Fondazione, nonché assumere partecipazioni in società di capitali che svolgano attività strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli ed accessori di pubblicità (gadgets e simili);

- svolgere qualsiasi attività strumentale, connessa od accessoria a quella della Fondazione comunque funzionale al perseguimento degli scopi della stessa.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati ed effettuandi dai Fondatori o dagli altri partecipanti alla Fondazione;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, sia Italiani che stranieri.

Art. 4 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e

dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, sia Italiani che stranieri;

- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, Partecipanti Fondatori e dagli Aderenti; in sede di costituzione il socio Fondatore "CONSERVATORIO DI MUSICA NICCOLO' PICCINNI - BARI" si è obbligato:

- a destinare, quale contributo iniziale al fondo di gestione, la somma di Euro centosettantacinquemila (Euro 175.000,00), da erogarsi entro il 31 dicembre 2010;

- a destinare, quale contributo annuale al fondo di gestione, la somma di Euro trecentocinquantamila (Euro 350.000,00) da erogarsi entro e non oltre il giorno 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'esercizio decorrente dal primo gennaio 2010, fino a totale esaurimento del fondo di Euro duemilioni quattrocentocinquantamila (Euro 2.450.000,00) che detto "Conservatorio" ha destinato alla Fondazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per

il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 5 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, Partecipanti Fondatori ed Aderenti accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Collegio dei Revisori. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere conservato nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere il limite degli stanziamenti approvati.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere

impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 6 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori: assume la qualifica di fondatore il "CONSERVATORIO DI MUSICA NICCOLO' PICCINNI - BARI".
- Partecipanti Fondatori;
- Aderenti.

Articolo 7 - Partecipanti Fondatori

Possono divenire Partecipanti Fondatori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnano a contribuire al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione, mediante la corresponsione di un contributo pluriennale in denaro o beni, materiali od immateriali, servizi od altre utilità, nella misura e secondo le modalità stabilite, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Partecipante Fondatore è attribuita con delibera insindacabile del Consiglio di Amministrazione adottata con le maggioranze di cui al successivo articolo 14.

I Partecipanti Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni approvati dagli organi della Fondazione.

Articolo 8 - Aderenti

Possono ottenere la qualifica di "Aderenti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con beni, servizi, attività, anche professionali, di particolare rilievo od altre utilità, ivi comprese attività, anche di carattere professionale, di particolare rilievo, ovvero con l'attribuzione di servizi o di beni materiali o immateriali.

La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

La qualifica di Aderente è attribuita con delibera insindacabile del Consiglio di Amministrazione adottata con le maggioranze di cui al successivo articolo 14.

Gli Aderenti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative dell'Ente.

Articolo 9 - Recesso ed esclusione

I Partecipanti Fondatori e gli Aderenti possono, in qualsiasi momento, recedere dalla Fondazione con comunicazione scritta, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Consiglio di Amministrazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il recesso ha effetto trascorsi tre mesi dalla sua comunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata con la maggioranza di cui al successivo articolo 14, delibera l'esclusione dei Partecipanti Fondatori e degli Aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto, ed in particolare nel caso di inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti di cui ai precedenti articoli 7 ed 8.

Nel caso in cui assumano la qualifica di Partecipanti Fondatori e di Aderenti Persone Giuridiche e/o Enti in genere, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare l'esclusione

laddove intervenga una qualsiasi causa di estinzione degli stessi ovvero siano avviare procedure di fallimento o procedure concorsuali in genere.

Le modalità di esclusione sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento interno.

Articolo 10 - Partecipanti Esteri

Possono essere nominati Partecipanti Fondatori e Aderenti, a condizione di reciprocità, anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati od altre Istituzioni aventi sede all'Estero.

Articolo 11 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Direttore Generale
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- l'Assemblea di Partecipazione.

Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Ente ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di componenti, da un minimo di cinque ad un massimo

di nove membri, ivi compreso il Presidente della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione in particolare è composto:

a) dal Presidente dello stesso, nominato dal socio Fondatore

"CONSERVATORIO DI MUSICA NICCOLO' PICCINNI - BARI";

b) da un Consigliere, in persona del Presidente pro tempore

del "CONSERVATORIO DI MUSICA NICCOLO' PICCINNI - BARI";

c) da un Consigliere in persona del Direttore pro tempore del

"CONSERVATORIO DI MUSICA NICCOLO' PICCINNI - BARI";

d) da due a quattro Consiglieri nominati dal "CONSERVATORIO DI

MUSICA NICCOLO' PICCINNI - BARI", di cui uno nominato

nell'ambito del personale docente del detto Conservatorio ed

uno nominato nell'ambito degli studenti dello stesso;

e) da un Consigliere nominato dai Partecipanti Fondatori, ove

esistenti;

f) da un Consigliere nominato dagli Aderenti, nel caso in cui

partecipino alla Fondazione almeno tre Aderenti.

Laddove i "Partecipanti Fondatori" dovessero essere più di

tre, gli stessi potranno designare fino a due membri del

Consiglio di Amministrazione e, conseguentemente, il socio

Fondatore "CONSERVATORIO DI MUSICA NICCOLO' PICCINNI - BARI"

potrà designare, ai sensi della precedente lettera d), fino ad

un massimo di tre Consiglieri.

I componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione durano

in carica cinque esercizi, con scadenza del proprio mandato con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il primo Consiglio di Amministrazione dura in carica sette esercizi, con scadenza del mandato con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiude il 31 dicembre 2017.

Tutti i componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione devono possedere requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità, nonché elevata esperienza nelle materie di specifica competenza.

Qualora nel corso del mandato venga a cessare, per qualsiasi causa, uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, questi dovrà essere sostituito, entro trenta giorni, da altro Consigliere nominato dall'Ente o dal soggetto o dall'organo che aveva provveduto alla nomina del Consigliere cessato; il Consigliere così nominato resta in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in cui entra a far parte.

Il membro elettivo del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per

l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- approvare, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obbiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al precedente articolo 2;
- predisporre ed approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni mobili ed immobili;
- stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui agli articoli 7 e 8 possano divenire Partecipanti Fondatori od Aderenti;
- deliberare in merito alle domande di adesione alla Fondazione e nominare i Partecipanti Fondatori e gli Aderenti;
- proporre ed approvare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare lo scioglimento dell'Ente, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio;
- nominare il Direttore Generale, determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri od ad un Comitato Esecutivo composto da tre Consiglieri, tra i quali il Presidente.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio, nell'importo stabilito all'atto della nomina o nella prima riunione del Consiglio stesso.

Articolo 13 - Presidente e Presidente Onorario

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti dei terzi che in giudizio.

Spettano inoltre al Presidente i seguenti poteri:

- agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- può delegare singoli compiti al Vice Presidente, il quale, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni;
- cura le relazioni con Enti, istituzioni, Imprese Pubbliche e

Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

- sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

Il Presidente individua, all'interno del Consiglio di Amministrazione, il Presidente Vicario o Vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente, ad ogni effetto di legge, in ogni caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assoluta ed improrogabile necessità il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione da convocarsi, a cura del Presidente stesso, nel termine di trenta (30) giorni dalla adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, ove lo ritenga opportuno e con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, un Presidente Onorario scelto tra persone di elevata professionalità ed onorabilità e che si siano distinte per particolari meriti acquisiti nell'ambito dei settori in cui opera la Fondazione.

Il Presidente Onorario è nominato a vita, ha diritto di

partecipare, con voto consultivo e facoltà di proposta ed interpellò, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Convocazione e Quorum

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno ed inoltre ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Le convocazioni del Consiglio saranno fatte dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, anche fuori dalla sede della Fondazione, purchè in Italia, nonchè l'elenco delle materie da trattare, da spedire agli aventi diritto almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, (cartaceo o magnetico) e può essere spedito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mano, telefax, telegramma o posta elettronica certificata, all'indirizzo comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione stesso e conservato agli atti della Fondazione.

L'avviso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che potrà tenersi comunque non prima di ventiquattro (24) ore dalla prima adunanza.

In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con telegramma o telefax da spedire almeno due giorni prima.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che: tutti i partecipanti possano essere identificati e ne possa essere verificata la legittimazione ad intervenire; il Presidente possa sia regolare lo svolgimento dell'adunanza, che constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare alla votazione simultanea degli stessi; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati a cura della Fondazione nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in mancanza, da uno dei Consiglieri designato a maggioranza dagli intervenuti.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il

numero degli intervenuti.

Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei componenti;

in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto:

- le modifiche dello statuto;
- lo scioglimento dell'Ente, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio;
- la nomina dei Partecipanti Fondatori e degli Aderenti;
- l'esclusione dei Partecipanti Fondatori e degli Aderenti,

è comunque necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio di Amministrazione.

Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato tra i componenti del Consiglio stesso, e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni, in quanto applicabili.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, con voto consuntivo, il Direttore Generale ed il Presidente Onorario e possono assistere i componenti del Collegio dei Revisori.

Articolo 15 - Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di

Amministrazione, che ne stabilisce la natura e la durata dell'incarico.

Il Direttore Generale è responsabile operativo dell'attività della Fondazione.

In particolare, il Direttore Generale:

- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente;

- stabilisce i programmi delle attività didattiche, di formazione, di ricerca e di produzione musicale;

- propone al Consiglio di Amministrazione le iniziative artistiche e promozionali che ritiene opportune per il conseguimento degli scopi della Fondazione.

Il Direttore Generale, per l'espletamento delle proprie funzioni, si avvale della collaborazione della struttura amministrativa del "CONSERVATORIO DI MUSICA NICCOLO' PICCINNI

- BARI"; a tal fine il Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera, determina la natura e la durata del rapporto collaborativo.

Articolo 16 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, al quale spetta anche la designazione del Presidente del Collegio, scelti tra persone iscritte nell'elenco dei revisori Contabili.

Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio, ed effettua verifiche di cassa.

Il Collegio resta in carica tre esercizi, con scadenza contestuale all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ed i suoi componenti possono essere confermati.

I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Qualora alla Fondazione partecipino Enti Pubblici Territoriali, essi nominano la maggioranza dei componenti il Collegio dei Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, nomina il Collegio dei Revisori.

Articolo 17 - Assemblea di Partecipazione

L'Assemblea di Partecipazione è costituita dai Partecipanti Fondatori e dagli Aderenti, laddove gli stessi siano almeno cinque e si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente della Fondazione, il quale altresì ne presiede le adunanze.

Il relativo verbale viene sottoscritto da esso Presidente e da un segretario verbalizzante nominato dal Presidente stesso tra gli intervenuti.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Presidente della Fondazione ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo e può richiedere ed ottenere l'accesso ai documenti della Fondazione ed estrarne copia.

L'Assemblea dei Partecipanti disciplina, con proprio regolamento interno, le modalità e tempi di convocazione.

Articolo 18 - Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese

quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bari al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

Articolo 19 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al socio Fondatore "CONSERVATORIO DI MUSICA NICCOLO' PICCINNI - BARI", il quale dovrà destinarlo al perseguimento di finalità analoghe a quelle perseguite dalla Fondazione.

Articolo 20 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to: Stefano Carulli - Rosaria Lepore teste - Maria Sansone teste - Benedetta Galli Notaio segue sigillo.